

**Art. 54**  
**Convocazione**

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

Il Consiglio Regionale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale i Presidenti Provinciali.

**Art. 54 (R)**

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale con preavviso di almeno cinque giorni.

Per ragioni di motivata urgenza il Consiglio Regionale può essere convocato dal Presidente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.